

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA**

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott. Franca LETTIERI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016 e promossa da

CLIENTE

-attore-

Contro

SOCIETA' FINANZIARIA

-convenuta-

Ed avente ad oggetto: Obbligazione di pagamento contrattuale.

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza del 06.03.2017 e comparse conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come da atti e verbali di causa, omesso ai sensi dell'art. dell'art. 17 L. 69/2009 che ha modificato l'art. 132 II comma, n.4) c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda come proposta non può ritenersi fondata e come tale, risulta meritevole di rigetto.

L'attore infatti, agisce per il riconoscimento del diritto alla restituzione dei costi assicurativi, non goduti in virtù della estinzione anticipata del prestito erogato con contratto di finanziamento n. *omissis* dell'11.09.2009, come previsto a suo dire, dalla normativa bancaria.

Si è costituita la SOCIETA' FINANZIARIA, resistendo al giudizio in primo luogo per non avere l'attore maturato alcun diritto in merito nonché, per indeterminatezza ed erroneo calcolo della pretesa vantata.

Le sollevate eccezioni sono fondate.

Va, infatti e preliminarmente, rilevato che la riduzione del costo di finanziamento, in caso di estinzione anticipata del debito, invocata dall'attore a supporto della propria pretesa, ai sensi dell'art. 125 T.U.B., è "equitativa"; ciò significa che l'erogante non ha l'obbligo di restituire tutti gli oneri connessi al contratto bensì, applicare una equa e corretta riduzione.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti prodotti, la stessa risulta applicata: se sia equa o meno, non compete a questo Giudice stabilire, anche perché non oggetto di domanda.

Va, tuttavia, evidenziato, che la condotta della società non appare censurabile, considerato che come risulta dagli atti prodotti, in sede di conteggio finale, è stata abbonata la cifra di € 141,12 e non richiesto

Sentenza, Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Franca Lettieri n. 8924 del 12 giugno 2017

l'1% del capitale residuo come pure la società avrebbe potuto richiedere a titolo di commissione per estinzione anticipata, essendo ciò previsto da contratto.

A ciò aggiungasi che a giustifica del proprio assunto, parte attrice richiama l'Accordo ABIA ANIA del 22.10.2008 che ha fornito delle Linee Guida per le polizze assicurative.

Appare chiaro che esse hanno lo scopo di fornire dei suggerimenti ed indicazioni, ma non hanno alcun valore né normativo, né tantomeno, cogente: con la conseguenza che alcun diritto l'attore ha maturato ad ottenere, e nella misura indicata, la restituzione dei costi. Postulando "già sotto tale profilo, il rigetto della domanda come formulata.

Va altresì evidenziato che parte attrice non ha specificatamente indicato quali somme siano imputabili a premi assicurativi non goduti ed in quale misura, richiedendo la restituzione della somma di € 1.788,96 pari all'iniziale importo di € 2.981,60 per costi assicurativi da contratto, suddiviso in 120 rate e così per € 24,84 cadauna, moltiplicando poi tale cifra per n. 72 rate residue non ancora scadute.

Tale conteggio, dall'esame degli atti di causa, risulta errato.

In primo luogo, dall'iniziale importo di € 2.981,60 va detratta la somma di € 819,00 pari alle commissioni dovute all'agente e ad ogni altro soggetto abilitato nell'operazione di prestito, come espressamente indicato nella premessa del contratto di finanziamento.

Le commissioni come noto, non risultano rimborsabili, afferendo la fase preliminare del contratto, di istruzione della pratica, esame documentazione ed altro.

Dall'esame del contratto, risulta poi, che la somma effettivamente imputabile a "Costi assicurativi e di garanzia" su cui eventualmente, effettuare il calcolo, risulterebbe essere pari ad € 471,74 e tuttavia, da tale somma bisognerebbe detrarre gli effettivi costi sostenuti e non rimborsabili.

Né, l'eventuale conteggio avrebbe potuto essere effettuato e risolto da un esperto, atteso che il CTU è soggetto in ausilio al Giudice per questioni che richiedono specifica esperienza e competenza ma non può certo essere utilizzato come strumento per sopperire a carenze istruttorie cui solo la parte richiedente deve attendere.

Allo stesso modo, non risulta provata né fondata la sollevata eccezione di compensazione.

Postulando il rigetto delle domande tutte, come formulate.

In ordine al governo delle spese, se ne dispone la compensazione per intero tra le parti, stante la contenuta attività processuale svolta e la natura delle questioni trattate.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'attore come in atti, così provvede:

- Rigetta la domanda attorea come proposta, perché non fondata e provata;
- Rigetta l'eccezione di compensazione come proposta, perché non provata;
- Dichiarà integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Torre Annunziata il 12 giugno 2017

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Franca Lettieri

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*